

N° 00383

Com. 87/1

Rep - 348/13



Ex Parte Creditoris

Rivista di Informazione Giuridica

REPUBBLICA ITALIANA-IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

UNDICESIMA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Massimo Corrias, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado recante il numero di ruolo 39095/RG.2007 vertente

tra

ALFA SRL

attrice

e

BANCA

convenuta

avente ad oggetto: risarcimento danni.

Il Tribunale

letti gli atti e premesso:

- che la ALFA SRL, con atto di citazione notificato il 28.5.2007, ha convenuto davanti a questo Tribunale la BANCA chiedendone la condanna al pagamento di € 1.500.000,00 ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni, assumendo: che la BANCA nell'ottobre 2006 era receduta dalle aperture di credito e dal contratto di conto corrente di corrispondenza in essere con essa attrice con modalità concretizzanti abuso del diritto, scorrette e contrarie alla buona fede contrattuale, posto che detti recessi erano stati attuati in modo imprevisto, arbitrario e senza alcuna giustificazione, considerate le garanzie prestate a fronte degli affidamenti, tutti garantiti da pegno su titoli; che conseguentemente risultava immotivata la segnalazione di essa attrice alla Centrale Rischi della Banca d'Italia; che a causa di tale segnalazione essa attrice aveva perduto credibilità commerciale, si era vista negare un finanziamento dalla BANCA per



€.1.500.000,00 e non aveva potuto concludere l'acquisto di un immobile da cui contava di trarre un profitto di €.1.000.000,00; che la BANCA

, con condotta anch'essa scorretta e contraria a buona fede, senza aver inoltrato alcun sollecito di rientro e senza aver escusso il pegno, aveva dato incarico alla - di recuperare il credito; che infine il saldo passivo esposto dalla BANCA all'atto della chiusura dei conti, pari ad €.244.361,92, non era corretto, essendo stati illegittimamente applicati interessi anatocistici e commissioni di massimo scoperto che peraltro avrebbero imposto la verifica del superamento del tasso-soglia previsto dalla legge 108/1996;

- che la BANCA ha chiesto il rigetto della domanda avversaria assumendo essere intervenuto un atto di transazione e comunque per infondatezza di tutti, i peraltro generici, rilievi sollevati in ordine alla correttezza dei recessi e all'esattezza del saldo finale del conto corrente; rilevato nel merito:
- che sicuramente ogni pretesa risarcitoria azionata dalla ALFA con riferimento alle modalità, asseritamente scorrette e contrarie alla buona fede contrattuale, con cui la BANCA ebbe a recedere dai contratti di apertura di credito e di conto corrente di corrispondenza, ovvero ad escutere la garanzia costituita da pegno su titoli, risulta essere stata rinunciata con l'accordo transattivo che la stessa ALFA SRL assume aver stipulato con detta banca per la definizione della propria posizione debitoria mediante il pagamento di un importo inferiore al saldo risultante dai conteggi sviluppati dall'istituto di credito, come peraltro attestato dalla corrispondenza in atti intervenuta fra le stesse parti (con lettera dell'11.1.2007, infatti, la OMISSIS, mandataria della BANCA - , dichiarò di accettare la proposta di rientro formulata dalla ALFA con lettera del 29.12.2006, che prevedeva l'estinzione della posizione debitoria con il pagamento di €.225.000,00 tramite vendita dei titoli in pegno e saldo del residuo importo a mezzo bonifico, concesse termine fino al 31.1.2007 per la conclusione dell'operazione e precisò che con detto pagamento né la BANCA né la ALFA né il garante di questa, E.F., avrebbero più potuto eccepire o contestare alcunché neppure giudizialmente; e con lettera del 26.1.2006 la ALFA ebbe a confermare l'accordo raggiunto con la summenzionata lettera dell'11.1.2007);
- che detta transazione impedisce altresì alla ALFA la proposizione di domande volte al ricalcolo del saldo del conto sul presupposto dell'illegittima applicazione nel corso del rapporto di clausole contrattuali nulle concernenti interessi ultralegali e anatocistici e commissioni di massimo scoperto, posto che tale ricalcolo sarebbe possibile solo in caso di nullità della transazione ex art.1972 c.c. per illiceità del contratto oggetto dell'accordo transattivo che nel caso in esame non ricorre, posto che

l'asserita nullità di clausole concernenti interessi e commissioni di massimo scoperto non comporterebbe l'illiceità dell'intero contratto, non avendo la ALFA provato l'essenzialità di tali clausole (in termini si veda la recente Cass.8776/2012);

- che quanto sopra esposto imporrà il rigetto della domanda azionata dall'attrice e la condanna della stessa, attesa la soccombenza, alla rifusione delle spese del giudizio, comprese quelle della CTU, in favore della controparte,


PQM

definitivamente pronunciando ed ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

- respinge la domanda di risarcimento azionata dalla ALFA SRL contro la BANCA ;
- pone le spese della CTU a carico della ALFA SRL e condanna la stessa a rifondere alla BANCA le spese del giudizio, pari ad €.10.000,00 per onorari, più CPA ed Iva, nonché le spese da questa eventualmente anticipate per l'effettuazione di detta CTU, già liquidate in €.9.500,00 per onorari, più CP ed Iva.

Roma, 7.1.2013

il Giudice unico
dott. Massimo Corrias



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, il 10 GEN. 2013

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

Dr. Dario Pizzo

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

Dr. Dario Pizzo

